

N. 1586

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CENTARO e SCHIFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1996**

---

Norme in materia di iscrizione all’albo  
delle attività artigianali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche alle leggi 5 marzo 1990, n. 46, e 5 febbraio 1992, n. 122, oggetto del presente disegno di legge, muovono dalla necessità di armonizzare le relative previsioni normative in tema di requisiti per l'iscrizione all'albo delle attività artigiane ivi contemplate con le emergenze concrete del loro esercizio.

In particolare, va considerato come l'apprendistato costituisca, nella realtà, il metodo migliore di apprendimento, sviluppandosi nell'esercizio quotidiano dell'attività a contatto con tutte le problematiche, spesso eccezionali ed imprevedibili, proprie di essa. Al riguardo, il bagaglio di esperienza derivante deve ritenersi di gran lunga superiore rispetto a quello acquisibile attraverso corsi di formazione professionale o studi la cui conclusione favorevole sia sancita da un diploma tecnico.

L'apprendistato, infatti, si svolge sempre «sul campo» e la cognizione dei profili tec-

nici è diretta, attraverso la loro valutazione e soluzione nel corso dell'attività lavorativa. Al contrario, i corsi di studio tecnici o di formazione professionale, ancorchè condotti approfonditamente e con dovizia di mezzi, rischiano di rimanere ancorati più alla teoria che alla pratica, benchè siano svolti anche mediante l'applicazione nel concreto delle nozioni teoriche.

Consegue da quanto precede la necessità di equiparare a tutti gli effetti, ai fini di cui alle leggi citate in premessa, il periodo svolto nell'ambito dell'apprendistato agli altri requisiti dianzi elencati e nelle altre parti delle norme oggetto del presente disegno di legge. Naturalmente, permangono le indicazioni temporali di durata minima nonchè il tipo di attività e di qualifica prescritti al riguardo, rappresentando norme di salvaguardia a tutela dell'utente, nonchè volte alla qualificazione dell'attività artigianale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituita dalla seguente:

«*d*) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, ivi compreso, quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1».

**Art. 2.**

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituita dalla seguente:

«*a*) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni, comprensivi del periodo di apprendistato; l'anzidetto triennio è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera *c*) del presente comma».

